

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 935 DEL 01/06/2023

O G G E T T O

CONVENZIONE CON “L’ISTITUTO SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA PER LA CLINICA DEI LEGAMI SOCIALI - ICLES” PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA – RINNOVO.

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2023

Numero Proposta: 952/23

Il Dirigente Referente “U.O.S. Formazione” riferisce:

“L’Istituto Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ICLeS – Istituto per la Clinica dei Legami Sociali, con sede legale in Milano, Via Settembrini n. 17, riconosciuto con D.M. del MURST in data 09.07.2001, ha chiesto, con nota agli atti, il rinnovo della Convenzione, scaduta lo scorso anno, per lo svolgimento di tirocinio pratico di specializzazione in psicoterapia a favore dei propri iscritti, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 56/89.

A tal proposito, si prende atto che:

L’art. 3 della L. 18 marzo 1989, n. 56, subordina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica all’acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso le Scuole di specializzazione universitarie e presso gli Istituti a tal fine riconosciuti;

L’art. 8 del Decreto MURST 11 dicembre 1998, n. 509 stabilisce che la formazione pratica deve essere effettuata mediante un periodo di “tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l’allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell’utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza”;

In ordine a quanto sopra, si rileva che a livello aziendale le procedure per lo svolgimento dei tirocini richiesti sono definite dal Regolamento per le frequenze a fini formativi, approvato con deliberazione n. 1992 del 16.12.2020;

Considerato infine l’interesse dell’Azienda di collaborare nella formazione di specialisti in psicoterapia, si propone il rinnovo della convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente Referente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare il rinnovo della Convenzione con l’Istituto Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ICLeS – Istituto per la Clinica dei Legami Sociali, come nelle premesse indicato, per lo svolgimento di tirocini di formazione specialistica in psicoterapia, di cui all’allegato testo, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di incaricare l’U.O.S. Formazione di predisporre gli atti necessari per l’attuazione della presente deliberazione;

3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda-Ulss;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

L'Istituto di specializzazione in psicoterapia ICLeS - Istituto per la Clinica dei Legami Sociali, con sede legale in Milano via Settembrini n. 17 cap 20124, C.F. n. 97256700150, P. IVA 04073420962, nella persona del suo Legale Rappresentante, Prof.ssa Maria Teresa Maiocchi, nata a Milano, il 18/01/1950, (C.F. MCCMTR50A58F205Z),

E

Azienda ULSS 8 Berica – codice fiscale/Partita IVA 02441500242, con sede legale in Vicenza, Via F. Rodolfi 37, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata dalla Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, in qualità di Direttore Generale, nata a Palmi (RC) il 19/05/1957, C.F. BNVMGS57E59G288F, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede della medesima Azienda.

PREMESSO CHE

L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i.¹ prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura, ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

¹ Circolare MIUR, prot. n. 2563 del 29.5.2008.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Azienda ospitante ULSS 8 Berica assicura all'interno dei propri servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di n.3 per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

In ottemperanza del D.lgs. 81/08 si stabilisce fin d'ora che al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, l'Azienda ospitante si impegna a considerare il tirocinante alla stessa stregua del personale strutturato proprio e, pertanto, fruitore delle stesse tutele e informazioni, in materia di sicurezza, adottate per la mansione corrispondente del proprio personale.

Le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) L'Istituto di specializzazione in psicoterapia è garante della "formazione generale" e della "formazione specifica" sulla sicurezza ex art. 37 del D.lgs. 81/08 e s.m.i., "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" così, come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l'erogazione ai tirocinanti-specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore di formazione generale e di 4 (quattro) ore di formazione specifica, con consegna all'Azienda ospitante di copia dell'attestazione finale.
- b) In caso di mancata produzione delle attestazioni dei corsi sulla sicurezza, i tirocinanti-specializzandi sono tenuti a frequentare le iniziative formative organizzate dall'Azienda ospitante secondo le modalità previste e in considerazione della durata del tirocinio; laddove necessario, sulla base della valutazione dei rischi cui i tirocinanti-specializzandi saranno esposti, l'Azienda ospitante si impegna a somministrare loro, formazione specifica integrativa di quella già effettuata dall'Istituto di specializzazione in psicoterapia;
- c) Sull'Azienda ospitante ricadono gli obblighi, di cui all'art. 36, "Informazione ai lavoratori", del D.lgs. 81/08 e s.m.i. nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;
- d) L'azienda ospitante si impegna a segnalare tempestivamente all'Istituto di specializzazione in psicoterapia qualsiasi infortunio che possa accadere al tirocinante.

ART. 2

All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

ART. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;

Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda ospitante, come responsabile aziendale;

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a. il nominativo del tirocinante;
- b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- d. le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

Il progetto formativo individuale, sottoscritto dalle parti e dal tirocinante, costituisce elemento indispensabile e propedeutico all'inizio del tirocinio stesso.

ART. 4

Il tirocinante, prima dell'inizio del tirocinio, dovrà compilare un modello di richiesta "Frequenza per tirocinio" fornito dal Soggetto ospitante, reperibile nel sito aziendale al seguente link:

http://www.aulss8.veneto.it/allegati/11509Modulo_frequenza_Scuole_Specializzazione_Altri_Profili_Sanitari.pdf

Tale modello, completo e firmato in ogni sua parte, dovrà essere inviato, insieme agli allegati ivi previsti, dal tirocinante al soggetto ospitante, almeno 15gg. lavorativi prima dell'inizio del tirocinio stesso, così come stabilito dal Regolamento Aziendale per le frequenze ai fini formativi adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1992 del 16.12.2020.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy.

ART. 5

L'Istituto di specializzazione in psicoterapia assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio. L'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

ART. 6

La Convenzione avrà validità quadriennale a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto; non è previsto il rinnovo automatico alla scadenza. Pertanto, solo su ulteriore specifica richiesta avanzata dal Soggetto promotore, l'Azienda valuterà l'eventualità del rinnovo.

Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere con preavviso di almeno tre mesi da notificarsi con Posta Elettronica Certificata o con raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 7

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART. 8

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il Rappresentante Legale Istituto
di specializzazione in psicoterapia "ICLES"
Prof.ssa Maria Teresa Maiocchi

Il Direttore Generale
Azienda ULSS 8 BERICA
Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina